

ASILO INFANTILE "MONUMENTO AI CADUTI" GUARDA VENETA

ENTE MORALE - ISTITUITO CON REGIO DECRETO 29/10/1931 N. 1540
I.P.A.B. - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
SCUOLA MATERNA PARITARIA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 488/4986 DEL 28/02/2001

VIA G. MATTEOTTI 122 - 45030 GUARDA VENETA - ROVIGO - C.F. 80002150292
Tel. e Fax 0425 98015 - asiloguardaveneta@gmail.com

Statuto dell'I.P.A.B. Asilo Infantile "Monumento ai Caduti"

CAPO I ORIGINI

L'Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" è sorto per volontà e con le offerte della popolazione che ha inteso onorare in tal guisa la memoria dei Caduti durante la guerra 1915-18.

All'Istituzione dell'Asilo sono state, anche, opportunamente, devolute elargizioni versate in occasione delle nozze di S. A. Reale i principi di Piemonte.

Con le somme in tal modo raccolte è stato acquistato un vetusto edificio con annesso appezzamento di terreno per l'istituzione, con atto 12 Maggio 1931 a Rogito Notaio Dr. Avezzù.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con R.D. 29 Ottobre 1931 n. 1540, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.1931 n. 300.

Art. 1 - SCOPO

L'Ente Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" svolge prevalentemente attività di Scuola dell'Infanzia accogliendo i bambini del Comune di Guarda Veneta e dei comuni limitrofi.

L'Asilo potrà svolgere servizio di Doposcuola.

Potrà fornire, in convenzione con l'Amministrazione Comunale, il servizio mensa ai bambini della locale Scuola Primaria.

L'Asilo assiste e impartisce l'istruzione prescolare ai fanciulli di ambo i sessi, provvede alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e, religiosa, in quanto scuola di ispirazione cristiana.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) valuta, in base alla propria situazione di bilancio, la possibilità di applicare riduzioni alle rette di famiglie in particolari condizioni di difficoltà economiche.

Favorisce il coinvolgimento e la sensibilizzazione del volontariato.

Art. 2 - SEDE

L'Ente Morale ha sede in Guarda Veneta (Rovigo) via Giacomo Matteotti n. 122 ed ha natura di I.P.A.B. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Ente attua ogni iniziativa, consentita dalle risorse disponibili, diretta ad assicurare i seguenti servizi:

a) - gestire la Scuola dell'Infanzia al fine di garantire ai bambini in età

prescolare adeguata assistenza, una educazione armonica e integrale del bambino secondo una visione cristiana della vita in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto/dovere primario dell'educazione dei figli e nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici della vigente legislazione scolastica;

b) - stipulare eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale o con altri Enti pubblici al fine di garantire ai bambini l'assistenza scolastica di cui abbisognano;

c) - promuovere e gestire servizi di carattere sociale, culturale, formativo e ricreativo utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia. Curare la collaborazione, lo scambio di esperienze e l'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi purché ciò sia compatibile con la natura dell'IPAB di soggetto pubblico senza scopo di lucro;

d) - garantire la refezione ai bambini previo versamento all'Ente di un contributo da stabilirsi dal C.d.A. in relazione ai costi di gestione, da versare unitamente alla retta mensile.

Art. 4 – MEZZI DI CUI DISPONE L'ASILO

Il bilancio dell'Ente sarà garantito dalle seguenti entrate:

a) - proventi patrimoniali;

b) - proventi dei Soci;

c) - rette dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia e al Doposcuola;

d) - contributi dello Stato, della Regione Veneto, degli Enti Locali e da offerte o lasciti di enti e privati.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI ORGANI DELL'ENTE

Art. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A. è composto da cinque consiglieri: due soci designati dall'Assemblea dei Soci, un socio nominato dal Sindaco di Guarda Veneta, un socio nominato dal legale Rappresentante della Parrocchia di Guarda Veneta e il Presidente dell'Assemblea dei genitori.

Ogni consigliere rimane in carica sino all'insediamento del sostituto.

I componenti del C.d.A. possono essere rieletti senza limiti di incarico.

Il Presidente viene eletto dal C.d.A. a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra i rappresentanti dell'Assemblea dei Soci; il Presidente dell'Assemblea dei genitori è consigliere di diritto.

Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ, DURATA IN CARICA, DECADENZA, DIMISSIONI, SURROGAZIONI E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dei componenti del C.d.A. è soggetta alla normativa sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Non possono contemporaneamente far parte del C.d.A. gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri, i conviventi, i genitori dei conviventi, i generi e le nuore.

Non possono essere eletti coloro i quali siano amministratori in carica comunali, provinciali, o regionali; se già eletti devono dimettersi.

Il C.d.A. dura in carica cinque anni. I componenti eletti che senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti.

La decadenza è deliberata dal C.d.A. e, analogamente, si provvede alla surrogazione in caso di dimissioni volontarie o di decesso, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del C.d.A. del quale vengono a far parte. Le eventuali dimissioni da componente del C.d.A. devono essere presentate al Consiglio medesimo in forma scritta.

L'elezione dei componenti del nuovo C.d.A. dovranno svolgersi prima della scadenza di quello in carica e si dovrà insediare entro due mesi dalla stessa data.

Il C.d.A. dell'Ente viene sciolto dall'autorità tutoria regionale nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 - COMPETENZE

Il C.d.A. delibera tutti i provvedimenti di carattere ordinario e straordinario; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; fissa annualmente la misura delle rette e ne stabilisce i termini del versamento; stabilisce l'importo della quota annuale dei soci; istituisce nuovi servizi o modifica quelli esistenti.

Amministra il patrimonio dell'Ente; delibera sulla dotazione organica; delibera eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti dello Statuto; redige un eventuale regolamento per la precisa applicazione dello Statuto stesso.

Vigila affinché l'attività di gestione sia basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 8 - FUNZIONAMENTO

Il nuovo C.d.A. appena eletto viene convocato dal Presidente uscente.

A scrutinio segreto viene eletto il nuovo Presidente, viene poi individuato come consigliere anziano, con funzioni di Vice presidente, colui che è più anziano per elezione o di età nel caso di contemporanea elezione.

Il C.d.A. si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti con domanda scritta e motivata; in questo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche.

L'invito deve essere inviato di norma almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di riunione straordinaria d'urgenza del C.d.A. sarà sufficiente che l'invito venga diramato ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione, sempre con l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre componenti, il numero legale deve perdurare per tutta la durata dell'adunanza, in caso contrario il Presidente la dichiara chiusa.

Le deliberazioni si intendono approvate nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Il C.d.A. è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere Anziano.

Alle sedute del C.d.A. partecipa il Segretario dell'Ente, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. In sua assenza un Consigliere potrà essere incaricato di verbalizzare la seduta.

Può essere invitato alle sedute chiunque sia ritenuto utile per chiarimenti o

pareri non vincolanti relativi agli argomenti da trattare, questi, una volta terminato il proprio compito, lascia il luogo dell'adunanza.

Quando sono trattati argomenti inerenti la didattica o i servizi ai bambini, può essere invitata la Direttrice della scuola o sua delegata, con sola funzione consultiva.

Le deliberazioni del C.d.A. sono prese a maggioranza assoluta per alzata di mano.

Quando si tratta di questioni concernenti persone, su richiesta di uno dei componenti del C.d.A. o quando previsto dalla legge, il voto è in forma segreta.

Ai singoli componenti può essere attribuita mediante delega del C.d.A., la competenza, revocabile, in settori di attività dell'Ente, limitata a compiti istruttori.

I verbali delle sedute del C.d.A. sono firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere Anziano, dal Segretario e da tutti i componenti presenti.

Art. 9 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del C.d.A. rappresenta l'Ente di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le sedute del Consiglio determinando l'ordine del giorno delle sedute, cura l'esecuzione dei deliberati; in caso di sua assenza tali competenze vengono assunte dal Consigliere Anziano.

Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati e con ogni altra organizzazione che possano essere utili o interessati all'attività dell'Ente.

Assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti propri del C.d.A. quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, sottoponendoli, poi, al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva da tenersi entro trenta giorni.

Stipula in nome dell'Ente contratti pubblici e privati, autorizzati dal Consiglio. Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 10 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Ente cura le pratiche dell'Ufficio di segreteria, redige i verbali delle sedute del Consiglio in forma sintetica e ne cura l'affissione all'albo, ne segue l'iter burocratico per l'esecutività, predispose il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, emette le reversali di cassa e i mandati di pagamento.

Formula proposte al Consiglio ai fini della elaborazione dei programmi dell'Ente, esprime il parere scritto di legittimità sulle delibere del Consiglio, firma tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, provvede al regolare invio dei documenti agli organi di controllo.

Art. 11 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito scelto dal C.d.A. in relazione alle norme legislative vigenti in materia, è regolato da un apposito contratto deliberato dal C.d.A.

I mandati di pagamento costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere.

Art. 12 - REVISORE DEI CONTI

Il servizio di Revisore dei Conti è affidato ad un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, viene selezionato sulla base dei curricula vitae

presentati dagli stessi, l'incarico viene affidato con delibera del C.d.A. e ha durata prevista dalla legge. Il Revisore non può essere incaricato per più di due mandati consecutivi.

Il Revisore rilascia il parere prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e su eventuali variazioni di bilancio in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente; collabora con il C.d.A. nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente; esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; risponde della veridicità delle proprie attestazioni.

Art. 13 - CARICHE AMMINISTRATIVE

Le cariche amministrative sono gratuite. Sono previsti rimborsi spese e indennità di missione per i componenti del C.d.A., del Segretario e del Revisore dei Conti previa autorizzazione del Presidente, in analogia a quanto previsto dalle leggi dello Stato per i dipendenti pubblici.

Art. 14 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, il Consigliere Anziano;
- c) - l'Assemblea dei Soci;
- d) - l'Assemblea dei Genitori.

CAPO III

Art. 15 - SOCI

I Soci dell'Ente sono coloro i quali versano annualmente la somma stabilita dal C.d.A.; la qualità di Socio decorre dalla data del versamento per i dodici mesi successivi.

I versamenti delle quote annuali da parte dei Soci devono essere fatti direttamente all'Ente o tramite bollettino di c/c postale, entro un anno dalla data dell'ultimo versamento, coloro i quali non effettuano il pagamento entro tale data perdono la qualità di Socio.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce, una volta all'anno o quando se ne ravvisi la necessità, su invito del Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci, per trattare problemi inerenti la vita dell'Ente e all'occorrenza per nominare i propri rappresentanti in seno al C.d.A.

L'Assemblea dei Soci ha potere consultivo e si riunisce in prima convocazione con la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

Dovrà essere redatto verbale della seduta.

Art. 17 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI

La scelta dei rappresentanti dei soci in seno al C.d.A. si esprime con voto segreto e con un numero massimo di due preferenze su scheda prestampata con l'elenco, possibilmente in ordine alfabetico, di tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La scelta si effettua apponendo un segno inequivocabile a fianco del nome del socio prescelto. Nel caso di parità di voti ricevuti si sceglie il socio più anziano di età.

È ammesso il voto per delega ad altro socio; ogni socio può portare al massimo una delega.

Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo spoglio delle schede. Il presidente, in presenza di due testimoni con funzioni di scrutatore, procede all'apertura ed alla lettura delle schede; il Segretario di seggio verbalizza le operazioni e i risultati dello spoglio.

Nei giorni successivi all'assemblea elettiva dei soci e dopo aver verificato la disponibilità degli eletti, il Presidente trasmette al Sindaco e al Legale Rappresentante della Parrocchia di Guarda Veneta, l'elenco dei soci già utilizzato per le procedure elettive, richiedendo dai suddetti la nomina di un consigliere ciascuno, scegliendolo dalla lista stessa.

Entro dieci giorni il Sindaco e il Legale Rappresentante della Parrocchia possono effettuare la loro nomina; trascorso tale termine senza esito, si procede con l'individuazione del, o dei, consiglieri da nominare dai primi non eletti dall'assemblea dei soci.

CAPO IV GENITORI E/O TUTORI

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea elegge annualmente il proprio Presidente; nel rispetto delle finalità dell'Ente esprime pareri sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi.

Nel caso in cui i bambini iscritti alla scuola siano affidati a tutori, i tutori stessi hanno pari diritti e doveri di ogni altro genitore sia di rappresentanza che di eleggibilità.

Dovrà essere redatto verbale della seduta.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori e/o i tutori vengono convocati in Assemblea dal Presidente dell'Assemblea stessa, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Può esserne richiesta la convocazione al Presidente dell'Assemblea, dal Presidente del C.d.A., dalla Direttrice della Scuola dell'Infanzia o dalla metà più uno dei genitori.

L'Assemblea ha potere consultivo e si riunisce in prima convocazione con la metà più uno dei genitori ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

All'Assemblea annuale partecipa anche il Presidente del C.d.A. per le comunicazioni organizzative e gestionali del nuovo anno scolastico.

Art. 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'elezione del Presidente dell'Assemblea dei genitori si esprime con voto segreto e con una sola preferenza su scheda prestampata con l'elenco, possibilmente in ordine alfabetico, di tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola.

La scelta si effettua apponendo un segno inequivocabile a fianco del nome del genitore prescelto. Nel caso di parità di voti ricevuti si sceglie il genitore

più anziano di età.

È ammesso il voto per delega ad altro genitore; ogni genitore può portare al massimo una delega.

Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo spoglio delle schede. Il presidente dell'Assemblea, in presenza di due testimoni con funzioni di scrutatore, procede all'apertura ed alla lettura delle schede; il Segretario di seggio verbalizza le operazioni e i risultati dello spoglio.

CAPO V DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art. 21 - SOPRALLUOGHI E VISIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

È in facoltà di ogni componente del C.d.A. di visitare la sede dell'Ente e la Scuola per assicurarsi che tutto proceda regolarmente e, su richiesta al Presidente o al Segretario, di visionare i documenti contabili.

Art. 22 - PERSONALE

Le retribuzioni del personale saranno in linea con i C.C.N.L. stipulati tra le OO.SS. e la Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM); le mansioni saranno fissate nell'atto di nomina.

Art. 23 - REGOLAMENTO INTERNO

Saranno regolate dal C.d.A. tramite la redazione di un Regolamento interno e relativo Piano dell'Offerta Formativa (POF):

- a) - la documentazione per la presentazione delle domande di ammissione alla Scuola dell'Infanzia e al Doposcuola;
- b) - la disciplina interna alla Scuola;
- c) - le date di apertura e chiusura della Scuola;
- d) - l'orario di funzionamento;
- e) - le norme per la somministrazione della refezione in riferimento alle disposizioni di legge in materia.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - DURATA E NUMERO DEI COMPONENTI DEL C.D.A.

Il numero di cinque componenti del C.d.A. e la durata in carica di cinque anni entrerà in vigore alla scadenza dell'attuale Consiglio.

Art. 25 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni di merito e di legittimità, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 24 del 13 novembre 2012.

Il presente Statuto è stato approvato dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto con il Decreto del Dirigente n. 480 del 19 dicembre 2012.

Il Decreto di approvazione del Dirigente della Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali e l'originale del presente Statuto sono conservati al Protocollo n. 1 dell'anno 2013.